



Servizio Bilancio



Documento n. 1 - 2021

Nota di lettura al disegno di legge n. 1082

Assestamento del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

XVII Legislatura - 18 ottobre 2021



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

| | |
|------------------------------|--|
| Disegno di legge | 1082 |
| Titolo | Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023 |
| Iniziativa | Governativa |
| Commissione di merito | Bilancio |
| Relazione tecnica | Sì |

Con nota protocollo 001-0005232-ARS/2021 del 6 ottobre è stato assegnato all'esame della Commissione Bilancio il disegno di legge n. 1082 "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023", di iniziativa governativa.

Preliminarmente giova ricordare che il disegno di legge relativo all'assestamento di bilancio ha lo scopo di adeguare le previsioni di bilancio dell'esercizio corrente alle risultanze del rendiconto, come parificato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana. In merito a tali aspetti, si rinvia alla Nota di lettura del Servizio Studi, Ufficio del Bilancio, avente ad oggetto il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 (Documento n. 23 del 2021).

Il disegno di legge di assestamento presentato dal Governo contiene prescrizioni di natura tecnica in armonia con le previsioni di legge al riguardo, allo scopo di garantire la copertura del disavanzo ed al fine di sanare le irregolarità segnalate dalla Corte con la delibera n. 6/2021/SS.RR./PARI del 18 giugno 2021.

Di seguito si riportano alcune osservazioni relative all'articolato del disegno di legge in oggetto, con specifico riferimento alle previsioni di cui agli articoli 3 e 5. Seguono talune considerazioni in ordine agli effetti del recente dispositivo delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti sul ricorso avverso la decisione di parifica del rendiconto 2019.

Articolo 1

L'articolo rappresenta i dati derivanti dai residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2019. Nel dettaglio, si evidenzia tale gestione dei residui:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| RESIDUI ATTIVI: | 4.101.259.968,18 |
| Residui attivi da esercizi precedenti | 2.949.404.265,12 |
| Residui attivi di nuova formazione | 1.151.855.703,06 |

| | |
|--|-------------------------|
| RESIDUI PASSIVI: | 3.562.994.740,15 |
| Residui passivi da esercizi precedenti | 1.526.033.222,23 |
| Residui passivi di nuova formazione | 2.036.961.517,92 |

Articolo 2

L'articolo riguarda il Fondo di cassa iniziale dell'esercizio finanziario 2020, che corrisponde al fondo di cassa esistente al 31 dicembre 2019 e che risulta pari ad euro 1.426.274.294,68.

Articolo 3

L'articolo prevede che l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento in favore dell'Ente di sviluppo agricolo (capitolo 546401) sia destinata a garantire gli oneri dell'accordo transattivo stipulato con la Regione il 24 agosto 2021 in merito all'esecuzione della sentenza del T.A.R. di Palermo n. 1907 del 2015.

Al riguardo si rappresenta che, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2019, la Corte dei conti aveva contestato, tra l'altro, la carenza di accantonamento sul Fondo contenzioso per euro 64.240.000, relativa al debito della Regione verso l'Esa derivante dal suddetto contenzioso.

Già con la legge di rendiconto (articolo 10 - allegato A) la Regione ha effettuato le rettifiche contabili conseguenti al giudizio di parificazione al netto della suddetta quota, a seguito della stipula del richiamato accordo transattivo.

In particolare, nel citato accordo transattivo le parti hanno convenuto che il credito residuo in favore dell'Esa ammonta ad euro 84.140.000, di cui euro 69.140.000 a valere sul capitolo 546401 ed euro 15.000.000 a valere sui residui passivi del medesimo capitolo nella disponibilità del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale impegnati per tale finalità.

Per tali ragioni il comma 2 dell'articolo 3 prevede un'autorizzazione di spesa complessiva sul capitolo 546401, nel periodo 2021-2025, pari ad euro 69.140.000, di cui euro 13.500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021-2024 ed euro 15.140.000 nell'esercizio finanziario 2025.

Il comma 3 prevede che, alla copertura dei maggiori oneri, si provveda mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 215754 (Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato). Al riguardo, si precisa che i maggiori oneri per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, pari rispettivamente ad euro 11.867.852,60 ed euro 4.530.265,70 sono determinati in relazione al "blocco" della corrispondente autorizzazione di spesa, previsto con l'Allegato 2 della legge di stabilità e reso definitivo in caso di approvazione del disegno di legge n. 962/A Stralcio II COMM.bis/A, attualmente all'esame dell'Aula. Sull'esercizio finanziario 2021, viceversa, non vi sono maggiori oneri in quanto l'autorizzazione di spesa è stata determinata in finanziaria in euro 13.500.000, senza riduzioni in Allegato 2.

In base al meccanismo individuato dall'articolo 113 della legge regionale n. 9/2021 e dal correlato Allegato 2, infatti, l'autorizzazione di spesa a legislazione vigente sul capitolo 546401 è pari a 13.500.000 per il 2021, 1.632.147,40 per il 2022 e a 8.969.734,30 per il 2023.

Si rappresenta che, in caso di mancata approvazione del disegno di legge n. 962/A Stralcio II COMM.bis/A, occorrerebbe coordinare l'autorizzazione di spesa risultante sul capitolo 546401 con quella riportata nell'Allegato 1 della legge finanziaria (con le riduzioni operate nell'Allegato 2).

Articolo 4

L'articolo 4 individua il disavanzo complessivo, per effetto di accantonamenti e vincoli ai sensi della normativa vigente e alla luce delle risultanze del giudizio di parifica, che ammonta ad euro 7.418.715.638,23. Tale dato risulta superiore a quello del 2018 di euro 105.317.564,26, relativi alla gestione dell'esercizio finanziario 2019.

La tabella 1 riepiloga il disavanzo derivante dalla gestione 2019, da coprire ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tale disavanzo è individuato sottraendo dal disavanzo di gestione stimato dalla Corte dei conti l'accantonamento per il debito ESA individuato dalla stessa Corte e non considerato dal Governo nella legge di approvazione del rendiconto (a seguito della conclusione dell'accordo transattivo di cui all'articolo 3) e le altre partite contabili per cui non è stato necessario apportare rettifiche per effetto della gestione successiva.

Tabella 1 - Riepilogo del disavanzo della gestione 2019

| | |
|--|----------------|
| Disavanzo di gestione 2019 Corte dei conti (A) | 170.837.961,10 |
| Accantonamento debito ESA stimato dalla Corte dei conti (B) | 64.240.000,00 |
| Altre partite contabili individuate in sede di verifica (residui attivi) (C) | 1.280.396,84 |
| Disavanzo effettivo di gestione 2019 (D)=(A)-(B)-(C) | 105.317.564,26 |

Articolo 5

L'articolo declina il disavanzo complessivo suddividendolo nelle quote individuate nella tabella 2.

Tabella 2 - Composizione del disavanzo al 31 dicembre 2021

| | Disavanzo al 31 dicembre 2019 |
|---|-------------------------------|
| Disavanzo al 31 dicembre 2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera di Giunta n. 229 del 14 settembre 2015 | 1.338.315.181,92 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 4.761.245.284,17 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio finanziario 2017 | 187.218.858,42 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio finanziario 2018 | 1.026.618.749,46 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio finanziario 2019 | 105.317.564,26 |
| TOTALE DISAVANZO | 7.418.715.638,23 |

Tale disavanzo, nello stesso articolo, viene ripianato secondo uno schema che, a parziale modifica del piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30, presenta la proiezione di cui alla tabella 3.

Tabella 3 - Ripiano del disavanzo (in migliaia di euro)

| Ripiano del disavanzo ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1082 "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023" - quote annuali per disposizione di legge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|--------|-----------------|--|--------|--|-----------|--|
| Art 5, comma 2 | lett. a) Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera n. 229 del 14/09/2015 | | | | lett. b) Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | | | | lett. c) Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 | | lett. d) Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 | | lett. e) Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 | | Totale per anno | | | | | |
| | lett. a1) | lett. a1) | lett. a2) | lett. a3) | lett. b1) | lett. b1) | lett. b2) | lett. b3) | lett. c1) | lett. c2) | lett. d1) | lett. d2) | lett. e1) | | | | | | | |
| 2020 | 57.132 | 42.420 | | | 164.181 | 49.254 | | | 6.241 | | 102.662 | | | | 421.890 | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | 52.659 | 52.659 | | | | | |
| 2022 | | | 57.132 | 42.420 | | | 164.181 | 49.254 | | 6.241 | | 102.662 | | 52.660 | 474.549 | | | | | |
| 2023 | | | 57.132 | 42.420 | | | 164.181 | 49.254 | | 6.241 | | 102.662 | | | 421.890 | | | | | |
| 2024 | | | 57.132 | 14.140 | | | 164.181 | 16.418 | | 6.241 | | 34.221 | | | 292.332 | | | | | |
| 2025 | | | 57.132 | 282.802 | | | 164.181 | 328.362 | | 6.241 | | 684.412 | | | 1.523.130 | | | | | |
| 2026 | | | 57.132 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 227.553 | | | | | |
| 2027 | | | 57.132 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 227.553 | | | | | |
| 2028 | | | 57.132 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 227.553 | | | | | |
| 2029 | | | 57.132 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 227.553 | | | | | |
| 2030 | | | 57.132 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 227.553 | | | | | |
| 2031 | | | 57.132 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 227.553 | | | | | |
| 2032 | | | 57.132 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 227.553 | | | | | |
| 2033 | | | 57.132 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 227.553 | | | | | |
| 2034 | | | 57.132 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 227.553 | | | | | |
| 2035 | | | 114.264 | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 284.685 | | | | | |
| 2036 | | | | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 170.422 | | | | | |
| 2037 | | | | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 170.422 | | | | | |
| 2038 | | | | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 170.422 | | | | | |
| 2039 | | | | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 170.422 | | | | | |
| 2040 | | | | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 170.422 | | | | | |
| 2041 | | | | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 170.422 | | | | | |
| 2042 | | | | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 170.422 | | | | | |
| 2043 | | | | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 170.422 | | | | | |
| 2044 | | | | | | | 164.181 | | | 6.241 | | | | | 170.422 | | | | | |
| 2045 | | | | | | | 328.362 | | | 6.241 | | | | | 334.602 | | | | | |
| 2046 | | | | | | | | | | 6.241 | | | | | 6.241 | | | | | |
| 2047 | | | | | | | | | | 6.241 | | | | | 6.241 | | | | | |
| 2048 | | | | | | | | | | 6.241 | | | | | 6.241 | | | | | |
| 2049 | | | | | | | | | | 12.481 | | | | | 12.481 | | | | | |
| | totale | | 1.338.315 | | totale | | 4.761.245 | | totale | | 187.219 | | totale | | 1.026.619 | | totale | | 105.318 | |
| Totale disavanzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.418.716 | |

Il nuovo disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio finanziario 2019 deve essere ripianato, ai sensi del citato articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel corso dell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del rendiconto (2021) ovvero nei tre anni compresi nel bilancio di previsione dello stesso (2021-2023). Tuttavia, per espressa previsione normativa (comma 12 dell'articolo 42) il ripiano non può comunque superare la durata della legislatura: ne consegue che, nel caso di specie, sono solo due gli esercizi finanziari su cui risulta possibile ripianare il suddetto disavanzo.

Il Governo, nel disegno di legge presentato, ha scelto la seconda opzione ed ha, pertanto, individuato una quota pari ad euro 52.658.782,13 negli esercizi finanziari 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo di spesa 000001, destinato al disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione.

Per effetto di tali previsioni sulle modalità di copertura del disavanzo, la quota complessiva a carico dell'esercizio finanziario 2022 è pari ad euro 474.548.753,99 (tabella 3).

Al riguardo, si sottolinea che la deliberazione della Giunta regionale n. 336 dell'11 agosto 2021 recante schema di decreto in materia di "Modifiche al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni: norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli", su cui l'Assemblea regionale ha espresso parere favorevole nella seduta n. 285 del 15 settembre 2021, prevede che le quote di copertura del disavanzo relative all'esercizio 2022 siano rinviate all'anno successivo a quello di conclusione del piano di riparto, al fine di riequilibrare gli effetti negativi del prolungato permanere della pandemia. In caso di emanazione del decreto legislativo contenente tale disposizione, si posticiperebbe il pagamento di un ammontare di quote di competenza del 2022, per un totale di euro 421.889.971,86 (pari al totale delle quote relative al 2022 al netto di quella per il ripiano del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019), all'anno successivo a quello di conclusione del relativo piano di riparto.

Tale previsione, come già avvenuto per l'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, avrebbe effetti contabili positivi nella definizione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.

Dall'analisi della tabella 3, si osserva inoltre che nel 2025 il totale delle quote di copertura del disavanzo raggiunge un picco di 1.523.130 migliaia di euro, con evidenti ripercussioni nella predisposizione del bilancio per il relativo esercizio finanziario.

Articolo 6

L'articolo approva gli allegati al disegno di legge di assestamento e sostituisce taluni allegati al bilancio di previsione 2021-2023. Inoltre, introduce le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario e per il triennio 2021-2023.

Effetti del dispositivo delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti del 7 ottobre 2021

Con decisione del 7 ottobre 2021, successiva quindi al deposito del disegno di legge di assestamento in Assemblea, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale

composizione della Corte dei conti, si sono pronunciate sul ricorso n. 740/SR/DELC presentato dal Procuratore generale d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana avverso la decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI resa dalle Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto generale 2019.

Per quel che rileva in questa sede, la suddetta pronuncia dispone quanto segue:

- in adesione alla prospettazione dell'Ufficio del Pubblico ministero sulle modalità di determinazione dell'accantonamento, con specifico riguardo alla definizione delle medie del quinquennio di riferimento, ridetermina il Fondo crediti di dubbia esigibilità in aumento di euro 43.503.986,07 anziché di euro 34.992.196,45;

- con separata ordinanza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e sospende il giudizio quanto agli effetti sul saldo determinato dai capitoli di spesa interessati dalla suddetta legge.

In merito al primo punto, il dispositivo determina un aumento del Fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo di euro 8.511.789,62. Conseguentemente, tale Fondo passerebbe da un ammontare di euro 202.988.882,85, accantonato in sede di rendiconto 2019, ad uno pari ad euro 211.500.672,47, con conseguente incremento di pari importo del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019.

Per ciò che riguarda il secondo punto, il dispositivo considera rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in considerazione dell'impatto sul risultato di amministrazione. Ne discenderebbero un aumento del disavanzo da fondi ordinari della Regione per un importo di euro 127.848.927,90 annui ed il relativo obbligo di reintegro dei fondi vincolati non regionali per pari ammontare. Ciò contrariamente a quanto statuito dalle Sezioni riunite in sede di parifica, per le quali la vigenza del suddetto articolo 6 non ha impedito la dichiarazione di irregolarità delle spese individuate all'interno del perimetro sanitario, con conseguente irrilevanza della questione prospettata.

Si ritiene che, per gli esercizi 2016-2018, non vi siano effetti finanziari derivanti dall'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità sollevata in quanto gli effetti delle dichiarazioni di incostituzionalità incontrano il limite dei rapporti definiti, come nel caso di specie i rendiconti dei predetti esercizi finanziari (cfr. Corte costituzionale n. 196/2018).

A decorrere dall'esercizio finanziario 2022, parimenti, non vi sono refluenze in quanto l'articolo 113 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ha posto gli oneri del "mutuo sanità" interamente a carico dei fondi ordinari del bilancio regionale.

Per il 2020, gli effetti finanziari sul disavanzo ammonterebbero, come già detto, ad euro 127.848.927,90.

Per il 2021, in caso di approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 962/A Stralcio II COMM.bis/A, attualmente all'esame dell'Aula, gli oneri del mutuo sarebbero posti a carico dei fondi ordinari della Regione quanto ad euro 80.000.000 (di cui euro 50.000.000 sul capitolo 215786 ed euro 30.000.000 sul capitolo 215774) e resterebbe, pertanto, a carico del Fondo sanitario regionale un importo pari ad euro 47.848.836,91. A legislazione vigente, viceversa, nel 2021 gli oneri sul Fondo sanitario regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 della legge finanziaria, ammontano ad euro 97.848.836,91.

Più complessa risulta la valutazione degli effetti finanziari del dispositivo sull'esercizio 2019. Infatti, al fine di considerare gli effetti della suddetta pronuncia in ordine alla legge di rendiconto 2019 approvata dall'Aula il 29 settembre 2021 ed al conseguente assestamento sul bilancio 2021-2023, può essere utile richiamare i precedenti casi di ricorso avverso decisioni di parifica adottate dalle Sezioni riunite siciliane e le conseguenti pronunce della Corte dei conti in speciale composizione.

Con la sentenza n. 44/2017, resa su ricorso presentato dall'Ufficio del Pubblico ministero avverso la decisione di parifica del 2016, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, dopo aver richiamato il consolidato orientamento sulla funzione di ausiliarità della parifica e sull'intangibilità del rendiconto, si erano pronunciate nel senso della inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a seguito dell'intervenuta approvazione con legge del rendiconto.

In particolare, le Sezioni riunite, nella citata decisione, hanno affermato che "pur ipotizzandosi al momento della proposizione del ricorso un interesse ad agire del ricorrente...non si tratta...nella specie di dover dichiarare una cessazione della materia del contendere in relazione alla composizione degli interessi delle parti, ma si tratta di accertare il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire, come è avvenuto, per effetto del venir meno in concreto dell'utilità di una pronuncia di questo Collegio in conseguenza dell'approvazione del rendiconto con legge regionale, pronuncia che in astratto, proprio in virtù della funzione ausiliare della parifica rispetto all'Assemblea regionale, sarebbe invece risultata utile fintantoché l'Assemblea legislativa della Regione stessa, nell'esercizio delle sue prerogative autonomamente esercitabili, non avesse approvato con legge il rendiconto generale".

Nella successiva sentenza n. 1/2019, resa su ricorso proposto dal Governo regionale avverso la decisione di parifica del 2017, le stesse Sezioni, pur richiamando la necessità della salvaguardia dell'autonoma funzione politica delle assemblee elettive, ritengono che "l'interesse a ricorrere, quale interesse all'accertamento del corretto esercizio della funzione di parifica, si concretizzi ogni qual volta viene contestata la conformità a legge delle verifiche compiute in sede di parifica". E quindi, l'approvazione con legge del

rendiconto non può significare ingerenza nell'opera di riscontro giuridico effettuata dalla Corte dei conti.

In materia, occorre richiamare, altresì, quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2014 del 26 febbraio 2014, scaturita dai ricorsi proposti da alcune regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e provincia autonoma di Trento) avverso una serie di articoli del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La sentenza affronta varie questioni; ciò che rileva in questa sede concerne quanto statuito in merito alle modalità di controllo da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi approvati con legge regionale.

Il decreto legge stabiliva che, a seguito del predetto controllo, sarebbe dovuto scattare l'obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto per rimuovere le irregolarità riscontrate o per ripristinare l'equilibrio di bilancio, prevedendo anche che fosse "preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione affermando testualmente, al punto 6.3.4.3.1 della sentenza, che "La disposizione impugnata attribuisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi). Tali effetti non possono essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale).".

Occorre segnalare che la successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia ha ridisegnato, in parte, i contorni del giudizio di parifica sui rendiconti delle Regioni. Secondo la Corte, infatti, tale controllo avrebbe perso la sua natura prettamente collaborativa e si sarebbe trasformato in un vero e proprio controllo sulla legittimità

contabile, connotato da un doppio grado di giudizio e da effetti cogenti nei confronti dell'ente controllato (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 89/2017).

È ad ogni modo opportuno sottolineare che tali recenti approdi giurisprudenziali non hanno mai messo apertamente in discussione le conclusioni raggiunte dalla Corte nella sentenza n. 39 del 2014 in merito all'intangibilità della sfera di autonomia normativa della Regione da parte della Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il giudice delle leggi confermasse l'orientamento richiamato, l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2016 non produrrebbe effetti finanziari sul rendiconto 2019; nel caso invece in cui la Corte si attestasse sulle più recenti acquisizioni in ordine alla natura del giudizio di parifica dei rendiconti regionali i relativi effetti finanziari graverebbero anche sull'esercizio 2019, per un importo pari, come più volte evidenziato, ad euro 127.848.927,90.

Sulla base degli elementi al momento disponibili, quindi, fermi restando le risultanze della legge di rendiconto 2019 ed il contenuto del disegno di legge di assestamento presentato dal Governo, si ritiene che, alla luce del principio di continuità del bilancio, occorrerà già in sede di predisposizione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 prevedere adeguati accantonamenti, idonei a tenere conto degli effetti finanziari del sopra esposto dispositivo, anche alla luce della prossima pronuncia del giudice costituzionale.